

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno

**FREE SMS**

**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 9590 del 20 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Decreto di respingimento dell'istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana - sono emersi elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica - aderente al movimento islamico di predicatori itineranti



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2009, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano, con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

Prefettura di Bologna; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del decreto di respingimento dell'istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana, notificato al ricorrente in data 16 febbraio 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in trattazione il ricorrente indicato in epigrafe espone che:

- è cittadino del Marocco regolarmente soggiornante in Italia;
- in data 5 febbraio 2007 presentava una istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) della [legge 5.2.1992, n. 91](#);
- in data 16 febbraio 2009 riceveva la notifica del provvedimento n. K10/112266/R del 10 ottobre 2008, con il quale è stata respinta la menzionata istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Ciò esposto, ha chiesto l'annullamento del predetto diniego, deducendo la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto vari profili.

La difesa erariale si è costituita in giudizio depositando atti e documenti.

Con decreto presidenziale n. 6/2010 il Tribunale ha chiesto al Ministero dell'Interno di fornire documentati chiarimenti in ordine al ricorso, e di depositare tutti gli atti istruttori sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno ha depositato la documentazione richiesta.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica dell'11 ottobre 2012.

Il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno n. K10/112266/R del 10 ottobre 2008 con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 5 febbraio 2007 dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91.

Il menzionato provvedimento di diniego, richiamata l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, risulta adottato principalmente sul presupposto che “dall'attività informativa esperita sono emersi elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 91/1992”.

La disposizione che regola la materia è contenuta nella legge n. 91/1992, che, all'art. 9, così dispone: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) ; b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”.

Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione sostenendosi che nel provvedimento impugnato il Ministero – dopo aver riaffermato l'ampia discrezionalità di cui dispone nel concedere la cittadinanza italiana – si sarebbe limitato a richiamare l'attività informativa svolta dalla quale sarebbero emersi elementi ostativi di pericolo, senza, tuttavia, indicare le specifiche ragioni del diniego. Pertanto, non sarebbe possibile ripercorrere l'iter logico seguito nell'adozione dell'atto.

Il motivo è infondato.

A seguito di decreto istruttorio è stata depositata la nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 18 giugno 2008, prot. n. 157777, nella quale si dichiara che “lo straniero in oggetto è emerso all'attenzione quale aderente al movimento islamico di predicatori itineranti TABLIGH EDDAWA. Detto movimento è all'attenzione, oltre che per il dettato radicale e l'attività di proselitismo, quale potenziale bacino di reclutamento in favore del fondamentalismo islamico nonché per la possibilità di infiltrazioni da parte di soggetti legati a gruppi terroristici. L'istante parteciperebbe attivamente alle iniziative organizzate da tale sodalizio nelle varie località italiane”.

Il Ministero dell'Interno ha quindi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Ritiene il Collegio di dover condividere le conclusioni dell'Amministrazione, tenuto conto degli orientamenti costanti e consolidati del giudice d'appello.

Il giudizio negativo del Ministero, infatti, risulta motivato con riferimento a fatti accertati in sede istruttoria e tali da non garantire, secondo l'apprezzamento dell'Amministrazione, l'assoluta affidabilità del soggetto richiedente sotto il profilo della sicurezza dello Stato.

Dalla lettura degli atti depositati riesce a ben comprendersi che i "motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" sono stati acquisiti mediante "attività informative" che hanno evidenziato che il ricorrente non offre sufficienti garanzie di affidabilità. Dall'atto si evince, infatti, che, secondo la valutazione operata dal Ministero dell'Interno, l'attività del richiedente già da ora presenta un qualche margine di rischio per la sicurezza dello Stato e che quindi non è opportuno concedergli la cittadinanza perché ciò potrebbe agevolare la sua attività potenzialmente pericolosa.

La valutazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili se non per travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non paiono sussistere nel caso di specie.

Ne consegue che il provvedimento di diniego risulta correttamente adottato in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, secondo cui tra le ipotesi che precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del precedente art. 5, vi è "la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica", poiché la valutazione sottostante al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana - come già ricordato - è ampiamente discrezionale, oltre che subordinata alla considerazione degli interessi collettivi, alla cui salvaguardia è preordinato il potere stesso (Cons. Stato Sez. IV, [6504/05](#); 942/99; ecc.) e nella fattispecie la motivazione appare adeguata ben potendo comprendersi le ragioni per le quali il Ministero dell'Interno ha ritenuto di non poter accogliere la domanda.

Con una seconda censura, la parte ricorrente deduce la illegittimità dell'atto impugnato per violazione delle disposizioni normative in tema di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio come secondo il disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990 "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Nel caso di specie l'Amministrazione ha evidenziato in giudizio tutti gli elementi che sono stati alla base del giudizio negativo operato in sede di valutazione della istanza avanzata dal ricorrente; né, d'altra parte, l'odierno ricorrente ha dimostrato in alcun modo la sussistenza di elementi in grado di superare il giudizio negativo espresso dalla Amministrazione. Ciò determina, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'irrelevanza di una eventuale partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, che non avrebbe potuto in ogni caso apportare alcun elemento significativo alla favorevole definizione del procedimento amministrativo.

Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Ministero dell'Interno, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 20 Novembre 2012

## **Badanti**

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con  
Noi Hai Tutte Le Garanzie  
[Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti](http://Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti)

Scegli Tu! ▶

News



## **Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi](#)**

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

## **[Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day](#)**

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi](#)**

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

## **[La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della Salute](#)**

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre](#)**

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)

- [Guarda tutti »](#)

## Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


## Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891